

25/07/2016

## **Niente mediazione: Roma Capitale paga spese doppie**

di Marco Marinaro

Roma Capitale condannata per responsabilità processuale aggravata a pagare il doppio delle spese processuali per non aver partecipato alla mediazione demandata dal giudice. E invio degli atti alla Corte dei conti per accertare il danno erariale. Lo ha deciso il Tribunale di Roma (giudice Moriconi) con la sentenza 14199 del 14 luglio scorso.

La sentenza arriva all'esito di un processo in materia di risarcimento del danno. La causa è stata avviata da una cittadina, caduta mentre era alla guida di un motociclo a causa di un'ampia buca nella strada. La donna ha quindi chiamato in giudizio il Comune di Roma che, a sua volta, ritenendo di non essere in alcun modo responsabile per l'evento, ha chiamato in causa la compagnia di assicurazioni e la società cui aveva appaltato la sorveglianza e la manutenzione della strada.

Il giudice, dopo avere espletato la consulenza tecnica d'ufficio, a fronte di una domanda risarcitoria di circa 20mila euro, ha formulato una proposta conciliativa per un importo inferiore ai 10mila euro (incluse le spese processuali), disponendo la mediazione nel caso di mancata accettazione della proposta stessa. Ma alla mediazione non hanno partecipato né il Comune di Roma, né la sua compagnia di assicurazioni; la procedura è stata quindi chiusa senza entrare nel merito della lite. In particolare, Roma Capitale ha preannunciato la sua assenza inviando una Pec all'organismo di mediazione con cui ha spiegato che non avrebbe partecipato perché voleva coltivare l'azione di garanzia nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione della strada.

Ma il tribunale ha chiarito che Roma Capitale avrebbe potuto partecipare alla mediazione ed eventualmente raggiungere un accordo con la danneggiata senza pregiudicare la sua eventuale rivalsa, facendo salvo ogni diritto nei confronti della società appaltatrice in caso di mancato accordo tra questa e il comune. Né la pubblica amministrazione può sottrarsi alla mediazione per il timore di incorrere in danno erariale poiché l'obbligo di partecipare vale per tutti; il giudice sottolinea però che è opportuno «procedimentalizzare la condotta»: è bene che il funzionario incaricato di rappresentare la Pa in mediazione concordi previamente con chi ha il potere dispositivo del diritto il perimetro entro il quale condurre le trattative.

Per il giudice, il rifiuto del comune a partecipare alla mediazione non solo è ingiustificato, ma è anche «irragionevole, illogico e contrario allo spirito e alla lettera delle legge». Si è trattato, secondo il tribunale, di un comportamento doloso, perché «la parte convocata si è volontariamente e consapevolmente sottratta all'obbligo» di partecipare alla mediazione.

Per questo, il giudice condanna Roma Capitale per responsabilità processuale aggravata, prevista dall'articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile, a pagare il doppio delle spese

legali liquidate. Il comune viene dunque condannato a risarcire il danno (9mila euro) e a versare le spese (6mila euro più oneri), oltre a una somma pari al contributo unificato e all'indennizzo per responsabilità processuale (12mila euro). Il giudice dispone infine di trasmettere gli atti alla procura generale della Corte dei conti perché valuti l'esistenza di un danno erariale.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved